

sione. Gli oratori più eloquenti i quali hanno preso parte a questa discussione ne hanno formato un soggetto di richiamo all'attenzione della Camera così ben distinto, che io credo abbia fatto una profonda sensazione, e che debba essere uno degli argomenti più determinanti a decidere il voto che la Camera sarà per pronunciare.

Ebbene io spero di poter dimostrare che non solo la Lombardia non ha emesso il voto che la Commissione le attribuisce, ma che essa è animata da un sentimento ben diverso da quello, cioè che essa desidera si solleciti bensì il più possibilmente l'abolizione dei vincoli feudali, ma che giustizia nello stesso tempo sia fatta, e che, nell'interesse stesso della sollecita liberazione da questi vincoli, sia ad ogni modo adottato il progetto ministeriale.

Fra cotesti oratori di una potenza incontestabile, i quali hanno parlato contro il progetto ministeriale, ed in favore del progetto della maggioranza della Commissione, non ho sentito che degli oratori certamente splendidi sul punto del diritto, ma non ho sentito una voce la quale abbia dimostrato come sta praticamente la questione di fatto in Lombardia.

Io attendo fin dal primo giorno la mia volta di parlare; e devo rappresentare che, quando questa questione è stata agitata in Senato, disgraziatamente non sorse un oratore veramente competente, una persona legale, da far giustizia di certe espressioni e di certi principii dai quali parve predominata tutta la discussione del disegno di legge. Credo quindi che sia assolutamente necessario, trattandosi di una questione così essenziale di proprietà, che la discussione si prolunghi ancora alquanto.

A termini dello Statuto ogni proprietà è sacra ed inviolabile, e non si può affrontare leggermente il pericolo di togliere ad uno quello che gli appartiene, per darlo gratuitamente ad altri.

RESTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il signor relatore parla pro o contro la chiusura?

RESTELLI, relatore. In questo sono indifferente, ed appoggerei anche la chiusura, a patto che fosse riservata la facoltà di parlare al relatore.

PRESIDENTE. È cosa intesa che, dopo la chiusura, è riservata al relatore la facoltà di parlare.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Chieggo di parlare.

PRESIDENTE. Il signor ministro parla pro o contro la chiusura?

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Voglio unicamente fare una riserva per gli emendamenti che sono proposti, intorno ai quali intendo di potermi pronunciare.

D'ONDES-REGGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parla pro o contro la chiusura?

D'ONDES-REGGIO. Parlo contro od anche in merito.

PRESIDENTE. Quanto alla chiusura non c'è merito (*Ilarità*); bisogna parlare pro o contro.

TURATI. Chiedo di parlare.

D'ONDES-REGGIO. Domando se, dopo la chiusura, sarà permesso di dire qualche cosa sugli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. S'intende che sarebbe solo chiusa la discussione sull'articolo 2.

Il deputato Turati ha facoltà di parlare.

TURATI. Prego la Camera di voler permettere che si prolunghi la discussione, e ciò nell'interesse della proposta della Commissione.

Il principale argomento addotto dal signor guardasigilli si

è il riguardo dovuto alle aspettative dei chiamati. Ora su questo argomento finora non si è versato che in via meramente astratta, ed io credo che, portata la questione nel campo positivo, in relazione della tabella dei feudi, la quale va annessa al rapporto della Commissione, si vedrà che tutti questi riguardi verso i chiamati sono nulli, o non sono adeguati ai loro diritti; ed è questo che io precipuamente mi proponevo di dimostrare alla Camera, per farla entrare sul campo positivo, e farle vedere che manca la ragione principale della legge.

GADDA. Io pregherei la Camera di considerare come le ragioni speciali a cui ha accennato l'onorevole deputato Mazza non potrebbero essere presentate dal relatore della Commissione, il quale è di un'opinione perfettamente contraria; quindi, per parte mia, desidererei che la Camera lasciasse far luogo anche a queste considerazioni, le quali devono portare un completo sviluppo della questione, che, a dir il vero, non mi sembra nullamente esaurita.

Per questi motivi, io desidero che la Camera non voti la chiusura.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione sull'articolo 2 della legge.

(Fatta prova e controprova, la chiusura non è ammessa.)

La discussione continua.

Il deputato Mayr ha facoltà di parlare.

MAYR. Signori, io intendo di portare la questione che ci occupa sul terreno del diritto positivo, terreno arido, da cui non avremmo mai dovuto scostarci, e sul quale soltanto la questione può essere decisa.

Siamo tutti d'accordo che la feudalità ha cessato di esistere da gran tempo. Fu abolita in Lombardia da Maria Teresa e dall'imperatore Giuseppe II; fu abolita in tutta l'Italia dalla rivoluzione francese e dai governi che le succedettero. Tutto un sistema politico, l'obbligo del servizio militare, il diritto giurisdizionale, il vassallaggio, l'omaggio, le regalie, le private, tutto, tutto cadde dinanzi ai grandi principii della libertà e dell'uguaglianza; nulla è rimasto, tranne la parte meramente civile e contrattuale.

Quello che impropriamente si continua a chiamar feudo (spesso le cose scompaiono e i nomi restano, producendo una strana confusione nelle idee), quello, dico, che impropriamente si continua a chiamar feudo non è che l'enfiteusi chiamata dai giureconsulti un patto o provvidenza gentilizia o famigliare. L'enfiteusi per patto o provvidenza (lo dico per lume di quelli fra i miei onorevoli colleghi che non fossero giureconsulti) aveva luogo quando si dava un fondo in enfiteusi col patto che non vi succedessero se non che i maschi discendenti e i primogeniti solamente; alcune volte anche le femmine, e che, finita la linea, il fondo ritornasse al concedente.

Gli estremi costitutivi dell'enfiteusi per patto o provvidenza sono per conseguenza l'inalienabilità, un ordine privilegiato di successione e la reversibilità. Ora, gli stessi, e non altri, sono gli estremi costitutivi del feudo.

Nel feudo, il padrone diretto suol essere quella persona morale che si chiama Stato, ma questo non produce alcuna diversità di effetti giuridici. Diverse ne sono state le origini, diverse erano le leggi con cui erano regolati i feudi e le enfiteusi per patto o provvidenza; ma, cessata la feudalità, queste differenze pure cesseranno; noi dobbiamo riguardare non ad un passato che più non esiste, ma a ciò che ancora è. Dunque il feudo e l'enfiteusi per patto e per provvidenza appartengono alla stessa famiglia, sono una sola e medesima cosa.